

## **TI\_GERICHTE 52.1997.288 vom 3. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.288](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.288)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.288 du 3 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.288 del 3 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 25**

giugno 1997. Avuto riguardo al pieno potere cognitivo di cui dispone nella verifica delle multe inflitte in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale ritiene di dover ridurre l'importo dell'ammenda da porre a carico del ricorrente (da fr. 500.--) a fr. 200.--. Quest'ultimo importo appare più consono alla gravità oggettiva (entità dei lavori eseguiti abusivamente) e soggettiva (colpa) della violazione della legge compiuta dal ricorrente. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 11, 12, 13, 16, 21, 43, 45, 46, 52 LE, 6 RLE, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. La risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4806) del Consiglio di Stato é annullata. §§. La multa inflitta a \_\_\_\_\_ da parte del municipio di \_\_\_\_\_ con risoluzione 17/24 giugno 1997 viene ridotta a fr. 200.--. 2. La tassa di giustizia, di fr. 100.--, viene posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.